

**FOGLIO INFORMATIVO
DEPOSITO VINCOLATO**

INFORMAZIONI SU INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A.

Denominazione Legale: Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Succursale di Milano

Sede Legale: 32, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Indirizzo succursale italiana: Via Tommaso Grossi 2, 20121 Milano

Telefono: +39 02 00668899 **Fax:** +39 0200668888

Indirizzo di posta elettronica: icbc@it.icbc.com.cn

Codice ABI: 03411.6

Gruppo Bancario di appartenenza: Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 07132530960

Codice Fiscale e Partita IVA: 07132530960

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 5727

La Banca aderisce a:

- Arbitro Bancario Finanziario
- Conciliatore Bancario Finanziario

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) - Associazione per la Garanzia dei Depositi Lussemburgo

Autorità di vigilanza estera: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg - Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) Lussemburgo

CHE COS'È IL DEPOSITO VINCOLATO

CARATTERISTICHE

L'operazione si configura come un'operazione di deposito di una somma che rimane vincolata a favore della Banca, sino alla scadenza concordata e che produce interessi a favore del Cliente in base al tasso e con le modalità pattuite fino alla scadenza del vincolo.

PRICIPALI RISCHI

Il deposito vincolato è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare in tutto in parte le somme depositate unitamente alle competenze maturate; per questa ragione la Banca aderisce al Sistema di garanzia AGDL (Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

RISCHI ASSOCIATI DALL'INTRODUZIONE DEL "BAIL-IN"

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in".

Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Per la sottoscrizione di questo prodotto è richiesto un versamento minimo pari a 10.000,00 CNY.

Questo prodotto è riservato ai titolari di conto corrente presso ICBC (Europe) S.A. Milano e filiali. Gli interessi pattuiti decorrono dalla data di attivazione del deposito vincolato. Per attivazione si intende la conclusione del contratto.

Caratteristiche principali

TIPO PRODOTTO	DEPOSITO VINCOLATO
IMPORTO	Minimo 10.000,00
DIVISA	CNY
DURATA	3M
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	Dal 25 Gennaio al 12 Febbraio 2016
DATA INIZIO	15 Febbraio 2016
DATA SCADENZA	16 Maggio 2016

Condizioni economiche

TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE	5,00%
CALCOLO INTERESSI	Base / 360
PERIODICITA'	A scadenza vincolo
RITENUTA SUGLI INTERESSI	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti
COMMISSIONI e SPESE	zero
ALLA SCADENZA	Accredito capitale + interessi sul conto corrente

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente ha la facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del deposito con semplice comunicazione scritta alla Banca tramite una lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'indirizzo della succursale presso cui ha intrattenuto il rapporto oppure inviando **una mail di posta elettronica certificata (banking.icbc@pec.it)** alla casella di posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

La Banca corrisponde gli interessi sulla somma depositata al tasso di interesse applicato sul conto corrente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a "**Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. - Sede Secondaria di Milano - Via Tommaso Grossi 2, C.A.P. 20121**", – Tel. + 39 02 0066 8899 – FAX + 39 02 0066 8888 – email icbc@it.icbc.com.cn, o consegnata allo sportello.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Resta, tuttavia, ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo sopra citato si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazione" del Documento sui principali diritti del Cliente, a disposizione presso la Banca.